

ALLEGATO "A" al Repertorio n. 46634/19593

STATUTO SOCIALE

Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita ai sensi e per gli effetti del comma 979 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 296 una società per azioni denominata Concessioni Autostradali Lombarde società per Azioni o anche Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. o anche CAL S.P.A.

Art. 2 Oggetto

2.1 La Società, in attuazione di quanto disposto dal comma 979 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha per oggetto il compimento di tutte le attività, gli atti e i rapporti inerenti direttamente e indirettamente l'esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore trasferiti da ANAS S.p.A. per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, dell'autostrada diretta Brescia - Bergamo - Milano e delle Tangenziali esterne di Milano. La Società subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative a tali infrastrutture autostradali in essere alla data della sua costituzione. Le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore trasferiti da ANAS S.p.A. alla Società per la realizzazione delle infrastrutture di cui al capoverso che precede sono i medesimi spettanti ad ANAS S.p.A. in virtù della convenzione di concessione sottoscritta in data

	19 dicembre 2002 approvata con Decreto del Ministro delle	
	Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro	
	dell'economia e delle finanze n.1030/CD del 14 gennaio 2003	
	registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2003.	
	2.2 In relazione a quanto previsto al precedente articolo	
	2.1 la Società, tra l'altro:	
	(i) succede ad ANAS S.p.A. nei rapporti di concessione in	
	essere ovvero stipula le concessioni per la realizzazione	
	delle tre infrastrutture autostradali ed eventuali	
	modificazioni delle stesse;	
	(ii) esplica la procedura per l'affidamento e/o il	
	riaffidamento delle concessioni nel rispetto della vigente	
	legislazione nazionale e comunitaria;	
	(iii) predispone o fa predisporre, nel rispetto della	
	vigente legislazione nazionale e comunitaria la	
	progettazione delle tre infrastrutture autostradali ovvero	
	approva, anche ai fini della dichiarazione di pubblica	
	utilità, le progettazioni predisposte dai concessionari	
	autostradali;	
	(iv) cura ogni attività amministrativa occorrente alla	
	realizzazione e gestione delle tre infrastrutture	
	autostradali, per quanto non di competenza dei concessionari;	
	(v) vigila sull'esecuzione dei lavori affidati in	
	concessione, sulla manutenzione delle infrastrutture	
	autostradali realizzate e sulla loro gestione assicurando il	
	2	

	pieno rispetto degli obblighi di convenzione e di legge da	
	parte dei concessionari;	
	(vi) vigila sugli standards di qualità dei servizi forniti	
	dai concessionari all'utenza;	
	(vii) sottopone a periodica verifica i piani economico -	
	finanziari delle concessioni e verifica la correttezza degli	
	incrementi tariffari richiesti dai concessionari;	
	(viii) esercita i poteri e le facoltà di cui all'articolo 2	
	comma 85 del decreto legge n. 262 del 2006 convertito dalla	
	legge n. 286 del 2006 e successive modifiche;	
	(ix) esercita ogni ulteriore potere e facoltà già di	
	competenza di ANAS S.p.A. ai sensi della vigente	
	legislazione in relazione alle tre infrastrutture	
	autostradali di cui all'articolo 2.1.	
	La Società pone in essere ogni attività amministrativa,	
	contrattuale ed extracontrattuale comunque necessaria, utile	
	e/o opportuna per il migliore perseguimento dell'oggetto	
	sociale.	
	2.3 La Società può compiere altresì in Italia e all'estero	
	tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,	
	mobiliari ed immobiliari ritenute utili e/o opportune, ivi	
	compresa la prestazione e l'accettazione di avalli,	
	fideiussioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano	
	comunque connesse e/o strumentali all'oggetto sociale.	
	Qualsiasi attività finanziaria di cui sopra non può essere	

	esercitata nei confronti del pubblico.	
	2.4. La società può svolgere per conto del Ministero delle	
	Infrastrutture ulteriori compiti e funzioni di	
	amministrazione concedente relativamente a infrastrutture	
	autostradali, assentite o da assentire in concessione, di	
	rilevanza regionale ai sensi dell'art. 36 D.L. n. 98/2011.	
	2.5 La Società può altresì essere destinataria delle	
	funzioni regionali di amministrazione concedente	
	relativamente alle autostrade regionali, ed in particolare,	
	ma non esaustivamente le seguenti funzioni:	
	a) funzioni relative all'affidamento, mediante esperimento	
	delle procedure di evidenza pubblica e al rilascio della	
	concessione di autostrada regionale;	
	b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza	
	sull'esecuzione della concessione in sede di progettazione	
	definitiva ed esecutiva, nonché sulla realizzazione e	
	gestione dell'opera;	
	c) funzioni attuative delle procedure concessorie;	
	d) funzioni relative all'introito dei canoni di concessione;	
	e) poteri di autorità espropriante.	
	In tali casi, le funzioni sono conferite tramite appositi	
	accordi di cooperazione e/o convenzioni tra amministrazioni	
	aggiudicatrici, nel rispetto della normativa nazionale e	
	comunitaria, con le quali:	
	i) si definiscono le funzioni conferite alla società di cui	

	al presente articolo 2.5;	
	ii) si regolano i rapporti economici tra la Regione e la	
	società, ivi comprese eventualmente le modalità di incasso e	
	di riversamento alla Regione, ovvero di acquisizione al	
	bilancio della società dei canoni di concessione.	
	2.6. La Società, oltre allo svolgimento delle funzioni	
	regionali di amministrazione concedente di cui al precedente	
	articolo 2.5., può essere destinataria altresì delle	
	funzioni regionali di stazione appaltante con riferimento	
	esclusivamente alle attività di progettazione e costruzione,	
	relativamente alle strade regionali e alle strade	
	provinciali di interesse regionale, così classificate ai	
	sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.	
	285 (nuovo codice della strada) e dell'art. 2 del Decreto	
	del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495	
	(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice	
	della strada). In tali casi, le funzioni sono conferite	
	tramite appositi accordi di cooperazione e/o convenzioni tra	
	amministrazioni aggiudicatrici nel rispetto della normativa	
	nazionale e comunitaria, in cui sono disciplinate le	
	modalità di esercizio delle suddette funzioni, nonché i	
	compiti e gli obblighi a carico della società ed è altresì	
	definito l'ammontare delle relative risorse.	
	Art. 3 Sede	
	3.1 La Società ha sede in Milano.	

	All'Organo amministrativo è attribuita la facoltà di	
	deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito	
	del territorio regionale, nonché l'istituzione o la	
	soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici	
	periferici in Italia e all'estero.	
	3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e	
	del soggetto incaricato della revisione legale dei conti,	
	per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai	
	libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto	
	interessato.	
	Art. 4 <u>Durata</u>	
	4.1 La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2065 (duemilasessantacinque) e potrà essere	
	prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.	
	Art. 5 <u>Capitale</u>	
	Il capitale sociale è di euro 4.000.000,00 (quattromilioni	
	virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 4.000.000	
	(quattromilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di	
	euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.	
	Art. 6 <u>Aumento di Capitale</u>	
	6.1 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede	
	straordinaria, può attribuire all'Organo amministrativo la	
	facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino ad	
	un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque	
	anni dalla data della deliberazione.	
	6	

Art. 7 Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto.

7.2 In relazione alle previsioni del comma 979 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed alle finalità perseguite dalla Società, le azioni sono trasferibili unicamente tra i soci fondatori ovvero a società interamente controllate dalla Regione Lombardia.

In nessun caso i soci fondatori potranno cedere interamente la propria partecipazione alla Società.

7.3 E' fatto salvo il diritto della Società di cui all'articolo 2357 del Codice Civile.

7.4 In caso di manifestazione della volontà di uno dei soci fondatori di cedere parzialmente la propria partecipazione, ove non trovi applicazione l'articolo 2357 del Codice Civile e l'altro socio ovvero gli altri soci non intendano acquistare, il socio cedente ha diritto di recedere dalla Società per la partecipazione offerta in vendita.

Il corrispettivo per la cessione ovvero la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura prevista dall'articolo 2437 - ter del Codice Civile.

Il diritto di recesso può essere esercitato decorso il termine di trenta giorni dall'ultima ricezione dell'offerta

	di vendita formulata dal socio cedente alla Società e	
	all'altro socio o agli altri soci. L'offerta di vendita deve	
	essere comunicata a mezzo di raccomandata A.R. in caso di	
	accettazione dell'offerta di vendita da parte di più soci,	
	la partecipazione posta in vendita sarà proporzionalmente	
	ripartita tra gli stessi.	
	7.5 La cessione di azioni a società interamente controllate	
	dalla Regione Lombardia non è soggetta ad alcuna	
	comunicazione di offerta di vendita agli altri soci.	
	Art. 8 <u>Obbligazioni</u>	
	8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni	
	nominative ed al portatore.	
	8.2 La Società può emettere obbligazioni, anche in deroga ai	
	limiti di cui all'art. 2412 del Codice Civile, sussistendone	
	i presupposti di legge.	
	8.3 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire	
	all'Organo amministrativo la facoltà di emettere in una o	
	più volte obbligazioni convertibili riservate ai soci sino	
	ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di	
	cinque anni dalla data della deliberazione.	
	Art. 9 <u>Finanziamenti dei soci</u>	
	La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero	
	finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è	
	peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le	
	relative somme potranno essere destinate a copertura di	

	eventuali perdite ovvero ad aumento del capitale, previa	
	delibera dell'Assemblea straordinaria.	
	Art. 10 <u>Assemblea degli azionisti</u>	
	10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in	
	conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti	
	i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.	
	L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro	
	centottanta giorni qualora la società sia tenuta a redigere	
	il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto della	
	Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli	
	amministratori devono segnalare, nella relazione sulla	
	gestione, le ragioni della dilazione.	
	Art. 11 <u>Convocazione dell'Assemblea</u>	
	11.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo nel	
	Comune ove ha sede la Società o nel diverso luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione, purché in Italia.	
	11.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può	
	svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi,	
	contigui o distanti, che siano audio e/o audio-video	
	collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il	

	metodo collegiale e che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare	
	le attività di cui al successivo articolo 13;	
	- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante	
	di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e in maniera simultanea alla	
	votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	trasmettere, ricevere e visionare documenti.	
	11.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si	
	intende tenuta nel luogo in cui si trovano	
	contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il	
	soggetto verbalizzante.	
	11.4 Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il	
	Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più	
	assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e/o	
	audio-video collegati.	
	Analogamente è in capo al soggetto verbalizzante per lo	
	svolgimento delle proprie funzioni.	
	11.5 L'avviso di convocazione dell'Assemblea - contenente il	
	luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti	
	all'ordine del giorno - deve essere comunicato ai soci, agli	
	amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio	
	risultante ai sensi dell'articolo 3.2 con mezzi - quali	
	10	

	lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica -	
	atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno	
	quindici giorni prima e in caso di urgenza otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di	
	convocazione può essere fissato il giorno della seconda	
	convocazione, diverso da quello fissato per la prima	
	convocazione.	
	11.6 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando è rappresentato	
	l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza	
	dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione -	
	o l'Amministratore Unico - e la maggioranza dei componenti	
	in carica e del Collegio Sindacale.	
	11.7 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà esser	
	data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio	
	Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.	
	Art. 12 <u>Partecipazione all'Assemblea</u>	
	12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta	
	il diritto di voto.	
	12.2 I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea	
	mediante delega scritta conferita nel rispetto di quanto	
	previsto dall'articolo 2372 del Codice Civile.	
	Art. 13 <u>Presidenza dell'Assemblea</u>	
	13.1 L'Assemblea è presieduta - a seconda della composizione	

	dell'Organo amministrativo - dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in assenza del	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione è presieduta	
	dall'Amministratore delegato, ovvero in mancanza di questi,	
	da persona designata dall'Assemblea stessa.	
	In assenza o impedimento dell'Amministratore Unico	
	l'Assemblea elegge il proprio Presidente.	
	13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui	
	all'art. 2371 del Codice Civile.	
	13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato	
	dall'assemblea o da un Notaio.	
	Art. 14 Deliberazioni dell'Assemblea	
	14.1 Le deliberazioni, per le assemblee ordinarie, sia in	
	prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con	
	le maggioranze richieste dalla legge.	
	Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dovranno	
	essere prese sia in prima che in seconda convocazione con la	
	maggioranza di cui all'articolo 2368 Codice Civile.	
	14.2 Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve	
	essere redatto ai sensi dell'articolo 2375 del Codice Civile.	
	14.3 Ai sensi della normativa vigente, spetta all'Assemblea	
	ordinaria autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad	
	attribuire deleghe al Presidente, se persona diversa	
	dall'Amministratore Delegato.	
	Art. 15 Consiglio di Amministrazione	

	15.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre	
	ovvero da cinque componenti, tra cui il Presidente, eletti	
	dall'Assemblea che ne determina il numero.	
	Non è consentita la nomina di un Vicepresidente.	
	In ogni caso, la composizione del Consiglio di	
	Amministrazione deve assicurare il rispetto delle	
	disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di	
	equilibrio tra i generi.	
	15.2 L'assunzione della carica di amministratore è	
	subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla	
	disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, ed	
	in particolare:	
	- tutti i consiglieri devono essere in possesso di requisiti	
	di onorabilità e professionalità, di cui all'art. 2387 c.c.,	
	ai sensi dei quali devono aver acquisito esperienza almeno	
	quinquennale in attività di tipo professionale ovvero	
	dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di	
	amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o	
	private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe	
	a quelle della Società;	
	- non possono ricoprire l'incarico di Consigliere di	
	Amministrazione coloro che si trovino nelle seguenti	
	condizioni di ineleggibilità o di decadenza:	
	1) costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per	
	giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle	
	13	

	funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una	
	sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei	
	delitti previsti:	
	a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,	
	finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in	
	materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di	
	pagamento;	
	b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio	
	decreto 16 marzo 1942, n. 267:	
	c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica	
	amministrazione, contro la fede pubblica, contro il	
	patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia	
	pubblica ovvero in materia tributaria;	
	d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura	
	penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente	
	della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;	
	2) costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione	
	del decreto che dispone il giudizio o decreto che dispone il	
	giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al	
	precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una	
	sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione	
	dolosa di un danno erariale.	
	3) Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero	
	ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o	
	del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei	

	delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e	
	d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che	
	accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono	
	darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione,	
	con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione	
	verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i	
	dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei	
	provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una	
	delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni,	
	l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza	
	nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una	
	proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente	
	interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in	
	cui l'assemblea non deliberi la permanenza	
	dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente	
	dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento	
	danni.	
	4) Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti,	
	costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica	
	per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle	
	funzioni di amministratore con deleghe operative la	
	situazione di sottoposizione ad una misura cautelare	
	personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle	
	deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309	
	o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale,	

	ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.	
	5) Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di	
	applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del	
	codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di	
	condanna.	
	Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla	
	carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione	
	entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del	
	difetto sopravvenuto.	
	In caso di Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di	
	Amministrazione ai sensi della disposizione di cui al	
	presente comma sono svolte dall'organo di controllo.	
	Gli amministratori nominati durano in carica per tre	
	esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	del loro mandato, sono rieleggibili anche più volte.	
	15.3 Alla cessazione degli Amministratori ed alla loro	
	sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 del	
	Codice Civile, nel rispetto di quanto previsto al precedente	
	comma 15.1.	
	Art. 16 <u>Presidente</u>	
	16.1 Il Consiglio di Amministrazione, ove non lo abbia fatto	
	l'assemblea, elegge, ai sensi dell'articolo 2380 bis del	
	Codice Civile, un Presidente.	
	16.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario	

	anche estraneo al Consiglio stesso.	
	16.3 Il Presidente:	
	a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi	
	dell'art. 20.1 dello Statuto e tiene i rapporti	
	istituzionali non pertinenti all'ordinaria attività della	
	Società;	
	b) presiede l'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art.	
	13.1 dello Statuto;	
	c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai	
	sensi degli artt. 17.1 e 17.3 dello Statuto;	
	d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione.	
	e) esercita i poteri delegati dal Consiglio di	
	Amministrazione, previa autorizzazione assembleare, ai sensi	
	di quanto previsto dall'art. 14.3 del presente Statuto.	
	Art. 17 <u>Riunioni e convocazioni del Consiglio di</u>	
	<u>Amministrazione</u>	
	17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso	
	di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario	
	il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne	
	sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da	
	trattare, da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio	
	Sindacale.	
	17.2 La convocazione del Consiglio di Amministrazione è	
	fatta con lettera Raccomandata a.r., o telegramma o fax o	

	posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento,	
	contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno,	
	da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma o fax o	
	posta elettronica, con prova dell'avvenuto ricevimento, da	
	spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a	
	ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai	
	sensi dell'art. 3.2 dello Statuto.	
	17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua	
	assenza, dall'Amministratore Delegato ovvero dal consigliere	
	più anziano di età.	
	Le riunioni possono essere tenute in audio e/o audio-video	
	conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano	
	essere identificati e individuati in ciascun momento del	
	collegamento, e sia loro consentito di seguire la	
	discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare	
	documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su	
	tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.	
	Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di	
	Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si	
	trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed il Segretario.	
	Art. 18 Gestione della Società	
	18.1 La Società è amministrata - a scelta dell'Assemblea -	

	da un Amministratore Unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	18.2 Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono	
	valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei	
	consiglieri presenti.	
	18.3 II Consiglio di Amministrazione delega ad un	
	Amministratore Delegato il compimento di tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti	
	l'esecuzione dell'attività sociale, non riservati al	
	Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai sensi di	
	legge e di Statuto nonché l'assunzione di tutte le misure	
	organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o	
	opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale. Per	
	l'esercizio dei poteri delegati all'Amministratore Delegato	
	spetta la legale rappresentanza della Società.	
	La modifica e/o la revoca dei poteri delegati	
	all'Amministratore Delegato deve essere deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione con la presenza ed il voto	
	favorevole di almeno quattro consiglieri su cinque, nel caso	
	in cui il Consiglio sia composto da cinque componenti,	
	ovvero all'unanimità nel caso in cui il Consiglio sia	
	composto da tre componenti.	
	Solo all'Amministratore Delegato e al Presidente nel caso	
	previsto al precedente art. 14.3 possono essere attribuire	

	deleghe dal Consiglio di Amministrazione.	
	Fermo quanto sopra previsto, il Consiglio di Amministrazione	
	dovrà deliberare con la presenza e il voto favorevole di	
	quattro consiglieri su cinque, nel caso in cui il Consiglio	
	sia composto da cinque componenti, ovvero all'unanimità, nel	
	caso in cui il Consiglio sia composto da tre componenti, gli	
	indirizzi di carattere strategico della Società	
	relativamente alla stipulazione e sottoscrizione ovvero alla	
	revoca, recesso, risoluzione o estinzione delle Convenzioni	
	per la realizzazione delle tre autostrade.	
	Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio	
	di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli	
	2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del	
	Codice Civile.	
	18.4 Sono, altresì, di competenza dell'Organo Amministrativo	
	- ai sensi dell'art. 2365 c.c. - gli adeguamenti statutari a	
	disposizioni normative, nonché le deliberazioni di cui	
	all'art. 3.1 del presente Statuto.	
	18.5 Non è consentita l'istituzione di organi diversi da	
	quelli previsti dalle norme generali in materia di società.	
	Art. 19 Amministratore Unico	
	Quando l'amministrazione della Società è affidata	
	all'Amministratore Unico, al medesimo spettano - ove non	
	espressamente già indicati dal presente statuto - i poteri e	
	le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio	

di Amministrazione e al suo Presidente.

Art. 20 Rappresentanza

20.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico.

20.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato se nominato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono conferire a dipendenti della Società ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art 21 Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato - o l'Amministratore Unico - può nominare un Direttore Generale determinandone mansioni, poteri e retribuzioni.

Art. 22 Remunerazione degli Amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Unico spettano i compensi nella misura determinata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti, valida anche per gli esercizi successivi e fino a diversa determinazione dell'Assemblea, nonché il rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico; fermo quanto previsto dall'art. 2389, comma

	3, del codice civile. E' in ogni caso fatto divieto di	
	corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato	
	deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, trattamenti di	
	fine mandato.	
	Art. 23 Sindaci	
	23.1 Il Collegio sindacale è composto da tre membri	
	effettivi, tra cui il Presidente.	
	Devono altresì essere nominati due sindaci supplenti. La	
	composizione del Collegio Sindacale deve garantire	
	l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa	
	applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.	
	Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi e scade	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.	
	23.2 L'assunzione della carica di sindaco è subordinata al	
	possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e	
	regolamentare vigente in materia.	
	In particolare, tutti i sindaci devono essere iscritti nel	
	registro dei revisori legali dei conti istituito ai sensi di	
	legge.	
	23.3 Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea	
	all'atto della loro nomina. Ai Sindaci spetta altresì il	
	rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento	
	dell'incarico. E' in ogni caso fatto divieto di	
	corrispondere gettoni di presenza.	
	22	

	Art. 24 <u>Doveri del Collegio Sindacale</u>	
	Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di	
	cui all'art. 2403 del Codice Civile.	
	Art. 25 <u>Revisione legale dei conti</u>	
	25.1 La revisione legale dei conti sulla Società è	
	esercitata da una società di revisione iscritta nel registro	
	istituito ai sensi di legge.	
	25.2 L'incarico della revisione legale dei conti è conferito	
	dall'Assemblea, su proposta motivata dall'organo di	
	controllo, la quale determina il corrispettivo spettante	
	alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	25.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico è rinnovabile.	
	25.4 La società incaricata della revisione legale dei conti	
	esercita le funzioni previste per legge.	
	Art. 26 <u>Esercizio sociale e bilancio</u>	
	26.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre	
	di ogni anno.	
	26.2 Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo	
	provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla	
	formazione del bilancio sociale.	
	26.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato,	
	saranno ripartiti secondo quanto deliberato dall'Assemblea	
	23	

fermo restando la riserva di legge.

Art. 27 Scioglimento e liquidazione della Società

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno
luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i
criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori
indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487
del Codice Civile.

Art. 28 Controversie

28.1 Per ogni controversia è competente il Foro di Milano.

Art. 29 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le leggi speciali in materia e le norme di legge in materia di società per azioni.

F.TO: CRISTIANA MOLIN

F.TO: GIANFRANCO BENETTI NOTAIO